

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione della Convenzione 24 luglio 1973 fra Stato e
Repubblica del Cantone Ticino, Comuni interessati e Ordine delle Suore
di Carità di Santa Croce di Ingenbohl relativa alla continuazione della
attività della Clinica Santa Agnese di Muralto quale ospedale
per malattie acute fino al 31 dicembre 1980

(del 24 luglio 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

a) SITUAZIONE OSPEDALIERA DEL LOCARNESE

Al fine di meglio definire la portata del progetto di convenzione attinente la continuazione dell'attività della Clinica Sant'Agnese di Muralto quale istituto per malattie acute, è opportuno premettere che nel Locarnese sono attualmente disponibili presso l'unico ospedale d'interesse pubblico 258 posti letto per acuti e cronici per una popolazione residente di circa 50.000 abitanti. Il rapporto è quindi di 51 posti letto per 10.000 persone. Secondo le indicazioni contenute nei rapporti di pianificazione dei Cantoni Berna e Vaud la proporzione ottimale fra posti letto per acuti e cronici e popolazione, per il 1970, è di 81 posti letto ogni 10.000 abitanti. Già attualmente esiste quindi nel Locarnese una carenza di posti letto che si farà vieppiù sentire in futuro nella misura in cui gli studi per la costruzione di un nuovo ospedale d'interesse pubblico in quella regione non saranno al più presto conchiusi permettendo così la messa in cantiere di nuove opere, come già del resto auspicato dal rapporto 29 luglio 1970 presentato dalla Commissione cantonale di pianificazione ospedaliera.

Attualmente le cliniche private, suppliscono parzialmente alla insufficienza di posti letto dianzi citata. Tuttavia, se si tien conto che la Clinica Hildebrand di Brissago e l'Ospedale S. Donato di Intragna non possono essere considerati ospedali per malattie acute e che la Clinica Santa Chiara di Locarno ha già prospettato timori di non più poter continuare nel suo attuale esercizio di ospedale per casi acuti e la Clinica Sant'Agnese intende trasformare l'ospedale in casa di riposo per persone anziane, le prospettive future per quanto riguarda la cura ospedaliera nel Locarnese destano molte preoccupazioni.

b) LA CLINICA SANT'AGNESE DELL'ORDINE DELLE SUORE DI CARITA'
DELLA SANTA CROCE DI INGENBOHL

La Clinica Sant'Agnese di Muralto svolge un ruolo di primaria importanza nell'assistenza sanitaria della popolazione del Locarnese. Essa dispone di 120 posti letto (di cui 90 in camere comuni, e semiprivato) e le sue prestazioni si riassumono in oltre 40.000 giornate di cura l'anno con una degenza media di circa 18 giorni ed un'occupazione dei posti letto superiore al 90 %.

Nel novembre 1970 l'Ordine delle Suore di Ingenbohl comunicava al Dipartimento delle opere sociali l'intenzione di rinunciare a gestire la Clinica Santa Agnese quale ospedale per malattie acute trasformando l'istituto, al più tardi

entro sei anni, in casa di riposo per anziani. I motivi di questa decisione vanno ricercati nella diminuzione delle suore disponibili e nel crescente onere finanziario. La preoccupazione suscitata da simile previsione si riflette sulla popolazione di quel Distretto ed ebbe ripercussioni anche in codesto Gran Consiglio. La trasformazione della Clinica Sant'Agnes in cronico, se attuata prima di una conveniente soluzione del problema ospedaliero del Locarnese da parte di enti pubblici, creerebbe una grave situazione di disagio nonchè un grave pregiudizio alla cura ospedaliera ed all'assistenza sanitaria della regione.

c) LA CONVENZIONE

Il Dipartimento delle opere sociali vista l'urgenza di trovare un'adeguata soluzione iniziava immediatamente trattative con i Comuni e l'Ordine delle Suore di Ingenbohl allo scopo di assicurare almeno sino al 1980 la continuazione dell'attività dell'istituto quale ospedale per malattie acute.

Per determinare l'ente proprietario ad aderire a questo piano è stato necessario garantire la partecipazione alla copertura del disavanzo d'esercizio.

Venne quindi elaborato un progetto di convenzione al quale aderivano 18 Comuni del Locarnese (Ascona, Borgnone, Brione s/Minusio, Brissago, Cugnasco, Gerra Verzasca, Intragna, Lavertezzo, Locarno, Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto, Palagnedra, Ronco s/Ascona, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto), nonchè delle Suore di Ingenbohl. Secondo il progetto di convenzione lo Stato ed i Comuni interessati partecipano alla copertura del disavanzo d'esercizio della Clinica St. Agnes con effetto retroattivo a contare dal 1. gennaio 1971. L'effetto retroattivo appare senz'altro giustificato in quanto già da quella data la Clinica Sant'Agnes, in base ad assicurazioni d'intervento avanzate dal Dipartimento delle opere sociali e dai maggiori Comuni del Locarnese, ha rinunciato alla graduale trasformazione in casa di riposo per persone anziane mantenendo, in vista della progettata convenzione, il suo carattere di ospedale per malattie acute.

Giusta la convenzione, la Clinica s'impegna a svolgere fino al 31 dicembre 1980 la funzione di ospedale per malattie acute, essa dovrà inoltre sottoporre allo Stato, per approvazione, i conti patrimoniali e d'esercizio, come pure ogni e qualsiasi modifica di rette e delle tariffe di camera comune di seconda classe. Pure gli acquisti di attrezzature di cura normali e speciali ed eventuali progetti di costruzione, ricostruzione o ampliamento dovranno essere preventivamente approvati dallo Stato, che tuttavia non procederà al versamento di alcun sussidio.

Il numero dei letti privati (camera singola) non potrà superare le 30 unità, e la retta per la camera privata dovrà essere calcolata in modo tale da coprire almeno i costi del reparto privato.

Lo Stato potrà in ogni tempo procedere a verifiche e revisioni e dare direttive di carattere contabile.

d) INCIDENZA FINANZIARIA

La partecipazione annuale dello Stato ha, quale limite minimo, l'importo di Fr. 3,50 al giorno per ogni letto di camera comune e di seconda classe. Questo importo potrà essere aumentato, ritenuto quale massimo quello stabilito all'art. 3, lett. d) della legge concernente il coordinamento ed il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico (Fr. 10,— il giorno) a titolo di sussidio ricorrente, mentre la partecipazione globale dei Comuni interessati è al massimo pari al 40 % del disavanzo annuo d'esercizio della clinica.

Lo specchio seguente dà la quota parte a carico dello Stato sul disavanzo d'esercizio 1971 e 1972 della Clinica Sant'Agnese.

Esercizio 1971

— disavanzo d'esercizio	Fr. 166.642,20
— <i>quota parte dello Stato</i> (pari a Fr. 3,50 il giorno per letto di camera comune e di seconda classe / 3,50 x 365 x 90)	<u>Fr. 114.975,—</u>
— quota parte dei Comuni	Fr. 51.667,20

Esercizio 1972

— disavanzo d'esercizio	Fr. 366.078,30
— <i>quota parte dello Stato</i> (pari a circa Fr. 6,70 il giorno per letto di camera comune e di seconda classe)	<u>Fr. 219.646,98</u>
— quota parte dei Comuni (40 % Fr. 366.078,30)	Fr. 146.431,32

Il *limite massimo* della spesa annua a carico dello Stato è di Fr. 328.500,— il che corrisponde a Fr. 10,— il giorno per letto di camera comune e di seconda classe. Questo importo rappresenta quindi il massimo che lo Stato sarebbe tenuto a versare.

Si tratta quindi di un intervento dello Stato a carattere straordinario e temporaneo, che non può giustificarsi nell'ambito della legge sul coordinamento e sussidiamento degli ospedali di interesse pubblico del 19 dicembre 1963, la quale è stata assunta soltanto quale punto di riferimento per definire l'importo massimo della partecipazione dello Stato alla copertura del disavanzo d'esercizio della Clinica Sant'Agnese. L'eccezionalità dell'intervento statale è qui giustificata dalla particolare situazione ospedaliera del Locarnese non riscontrabile in altri Distretti, ragion per cui questa azione dello Stato non può ovviamente costituire un precedente. E' da sottolineare l'importanza politica e finanziaria della partecipazione di diciotto Comuni del Distretto alla copertura del disavanzo.

Per i motivi sopraesposti vi invitiamo ad adottare l'allegato progetto di decreto legislativo che approva la Convenzione fra lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino, Comuni interessati e Ordine delle Suore di Carità di Santa Croce di Ingenbohl concernente la continuazione dell'attività della Clinica Sant'Agnese di Murto quale ospedale per malattie acute fino al 31 dicembre 1980.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

DECRETO LEGISLATIVO

che approva la Convenzione 24 luglio 1973 fra lo Stato e Repubblica del Cantone Ticino, Comuni interessati e Ordine delle Suore di Carità di Santa Croce di Ingenbohl concernente la continuazione dell'attività della Clinica Sant'Agnese di Muralto quale ospedale per malattie acute fino al 31 dicembre 1980

(del)

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 luglio 1973 n. 1914 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvata la Convenzione 24 luglio 1973 fra Stato e Repubblica del Cantone Ticino, Comuni interessati e Ordine delle Suore di Carità di Santa Croce di Ingenbohl, che è parte integrante di questo decreto, concernente la continuazione dell'attività della Clinica Sant'Agnese di Muralto quale ospedale per malattie acute fino al 31 dicembre 1980.

Art. 2. — La quota parte dello Stato di cui al punto 1.1 della Convenzione è a carico del bilancio ordinario del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

CONVENZIONE

- visto il rapporto 27 luglio 1970 della Commissione di pianificazione ospedaliera che auspica la costruzione di un ospedale per malattie acute nel Locarnese per rispondere alle accresciute esigenze della popolazione del Distretto ;
- preso atto che, dall'attuale fase preliminare di studio di un nuovo ospedale di interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, potranno intercorrere da 10 a 20 anni ;
- ritenuto che in questo periodo la trasformazione della Clinica Sant'Agnese da ospedale per malattie acute a cronico porterebbe grave pregiudizio alla cura ospedaliera ed alla assistenza sanitaria della popolazione del Locarnese ;
- preso atto che la direzione della Clinica Sant'Agnese, tramite l'Ordine delle Suore di Carità di Santa Croce di Ingenbohl, si è impegnata a continuare la propria attività quale ospedale per malattie acute fino al 1980 a condizione di poter beneficiare di adeguato apporto finanziario da parte del Cantone e dei Comuni interessati

tra il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, i Comuni di Ascona, Borgnone, Brione s/Minusio, Brissago, Cugnasco, Gerra Verzasca, Intra-

gna, Lavertezzo, Locarno, Losone, Mergoscia, Minusio, Muralto, Palagnedra, Ronco s/Ascona, Tegna, Tenero/Contra, Vergeletto, da una parte ;
e la direzione della Clinica Sant'Agnese, rappresentata dall'Ordine delle Suore di Carità di Santa Croce di Ingenbohl, dall'altra,

si conviene:

- 1.1 Lo Stato e i Comuni aderenti a questa convenzione partecipano alla copertura del disavanzo annuo d'esercizio della Clinica Sant'Agnese di Muralto secondo la seguente chiave di ripartizione:
 - la quota parte dello Stato è calcolata in ragione di Fr. 3,50 al giorno per ogni letto di camera comune e di seconda classe. Questo importo giornaliero potrà essere aumentato, ritenuto quale massimo quello stabilito all'art. 3 lett. d) della legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico a titolo di sussidio ricorrente, per contenere la quota totale a carico dei Comuni interessati entro un limite massimo pari al 40 % del disavanzo annuo d'esercizio della Clinica ;
 - la quota parte dei Comuni aderenti a questa convenzione corrisponde alla differenza tra il disavanzo annuo d'esercizio e la quota-parte dello Stato. La quota parte dei Comuni non sarà superiore al 40 % del disavanzo annuo d'esercizio e verrà ripartita fra i Comuni interessati in base alla popolazione residente ed alla potenzialità finanziaria (indici fiscali finanziari ufficiali).
- 1.2 Lo Stato, mediante i suoi organi competenti, veglia per conto dei Comuni aderenti all'ossequio di questa convenzione, segnatamente a quanto stabilito alla cifra 2.
- 1.3 La quota parte dello Stato e dei Comuni aderenti a questa convenzione sarà versata alla Clinica Sant'Agnese previa approvazione dei conti patrimoniali e d'esercizio da parte dello Stato, sentito il parere dei Comuni interessati.
- 2.1 La Clinica Sant'Agnese si impegna a svolgere fino al 31 dicembre 1980 la funzione di ospedale per malattie acute nel modo, nel senso e nella misura in cui l'ha svolta sino ad oggi, rinunciando sino a detta scadenza a destinare l'istituto ad altri scopi. Si impegna inoltre ad accogliere le persone bisognose di cure senza discriminazione di nazionalità, di domicilio, di religione o altre.
- 2.2 La Clinica Sant'Agnese è tenuta a presentare al Dipartimento, entro la fine del mese di marzo di ogni anno, i conti d'esercizio e patrimoniali allestiti uniformemente secondo lo schema contabile applicato dall'Associazione svizzera degli stabilimenti ospedalieri (VESKA), ultima edizione. Lo Stato può procedere in ogni tempo a verifiche e revisioni e dare direttive di carattere contabile.
- 2.3 Ogni e qualsiasi progetto di costruzione, ricostruzione, ampliamento o ammodernamento della Clinica Sant'Agnese dovrà essere preventivamente approvato dallo Stato.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti atti :
 - a) piano di situazione scala 1 : 1000 ;
 - b) progetto generale con particolari in scala 1 : 100 ;
 - c) relazione tecnica sulle necessità dei lavori ;
 - d) preventivo particolareggiato di spesa ;
 - e) piano particolareggiato di finanziamento dell'opera ;
 - f) piano di realizzazione dell'opera ;
 - g) relazione sulla situazione finanziaria generale della Clinica.

2.4 La Clinica Sant'Agnese è tenuta ad adeguare le proprie strutture diagnostiche e di cura al progresso della medicina, tenendo tuttavia conto che la clinica termina la sua attività quale ospedale acuto il 31 dicembre 1980. Gli acquisti di attrezzature diagnostiche e di cura normali e speciali devono essere preventivamente sottoposti per approvazione allo Stato. La domanda sarà corredata da una relazione sulla necessità dell'acquisto, da una descrizione tecnica e dal preventivo di spesa.

2.5 La Clinica Sant'Agnese dovrà sottoporre allo Stato, per approvazione, ogni e qualsiasi modificazione delle rette e delle tariffe della camera comune e semi-privata. I letti privati non devono superare il numero di 30. La retta della camera privata dovrà essere calcolata in modo tale da coprire almeno i costi del reparto privato.

3. Questa convenzione entra in vigore con la firma delle parti ed ha effetto fino al 31 dicembre 1980.

L'impegno per lo Stato ed i Comuni aderenti, stabilito al punto 1.1 di questa convenzione, decorre a contare dal 1. gennaio 1971.